

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. (442)	163	BOLDI ed altri: Revisione dell'organico del Servizio di Commissariato dell'Esercito (ruoli ufficiali di Sussistenza). (2177)	168
PRESIDENTE	163, 164	PRESIDENTE	168, 169
CORONA GIACOMO, <i>Relatore</i>	164	BUFFONE, <i>Relatore</i>	168
COLITTO	166	LENOCI	169
GUADALUPI	166	AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	169
ROMEO	166	Votazione segreta:	
DE CARO	166	PRESIDENTE	170
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	166		
CERRETI ALFONSO ed altri: Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti. (1411);		La seduta comincia alle 9,30.	
ROMANO BRUNO: Riapertura dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti (2095)	167	BUFFONE, <i>Segretario</i> . Dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
PRESIDENTE	167	Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (442).	
DURAND DE LA PENNE, <i>Relatore</i>	167	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 442 d'iniziativa dell'onorevole Colitto, concernente la proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari.	
ROMEO	167		
GUADALUPI	167		
CAIATI	168		
LENOCI	168		
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	168		

Il Relatore, onorevole Corona Giacomo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge dell'onorevole collega Colitto mira ad ottenere una proroga nel condono delle sanzioni per l'infrazione delle leggi sul matrimonio dei militari.

La nostra legislazione, come è noto, ha accolto l'istituto dell'assenso del Capo dello Stato per il matrimonio dei militari. Tale istituto è attualmente codificato dalla legge 1° aprile 1954, n. 113, in forza della quale il militare, il quale contragga matrimonio senza aver ottenuta la prescritta autorizzazione del Capo dello Stato, è colpito da una dura sanzione: la dispensa dal servizio ed il collocamento in congedo.

Nella relazione scritta che accompagna la sua proposta di legge, il collega onorevole Colitto svolge alcune considerazioni circa la opportunità di mantenere in vita questo istituto che risente di ordinamenti giuridici e sociali ormai sorpassati ed è in contraddizione col vivo senso democratico al quale è improntata la struttura di un esercito moderno. Non nella costrizione della legge, ma in un più vivo senso di autodisciplina derivante dall'appartenenza alle forze armate dovrebbe essere, infatti, trovata la soluzione del delicato problema del matrimonio degli appartenenti alle forze armate. È una delle prospettive, questa, appena accennata nella relazione Colitto, meritevole di ogni considerazione ma — come riconosce lo stesso presentatore — la sua portata va ben oltre l'ambito del provvedimento all'esame ed involge il problema della validità di un istituto giuridico che ha antiche radici nel nostro ordinamento.

Per la verità, due provvedimenti sono intervenuti in passato per sanare le situazioni anomale che si erano venute a creare nelle amministrazioni militari per l'inosservanza, da parte di alcuni dipendenti, delle norme che disciplinano l'autorizzazione a contrarre matrimonio. Primo è stato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, il quale però limitava il condono alle infrazioni commesse dal 10 giugno 1940 al 28 febbraio 1947. A questo ha fatto seguito la legge 22 marzo 1951, n. 337, la quale estendeva il condono alle infrazioni commesse dal 1° marzo 1947 al 31 dicembre 1948.

Basta riflettere sui termini considerati nei due ricordati provvedimenti di clemenza per identificare le ragioni che spinsero il legisla-

tore alla loro emanazione. Sarebbe assurdo negare la condizione di eccezionalità al periodo che va dall'inizio della guerra fino alla liberazione del territorio nazionale; la guerra, la prigionia ed altri fatti spinsero molti ufficiali e militari a commettere l'infrazione di cui trattasi. Successivamente, a liberazione avvenuta, molti appartenenti alle Forze armate risultarono collocati in licenza illimitata perché sottoposti a giudizio di discriminazione ed epurazione, ed in pendenza di giudizio avevano, in buona fede, contratto matrimonio in violazione alla norma che prescrive l'assenso del Capo dello Stato. Alla sanatoria di questi casi, come accennato, provvede la legge n. 337 del 1951.

Ora, secondo l'onorevole Colitto, il termine del 31 dicembre 1948 previsto da quest'ultima legge, si sarebbe rivelato insufficiente ed inadeguato a sanare tutte le situazioni che si sono venute a creare, in quanto la posizione di molti militari sottoposti a giudizio di discriminazione sarebbe stata chiarita e definita successivamente a tale data. Pertanto egli reputa giusto e necessario, allo scopo di assicurare parità di trattamento a tutti i casi che presentano identità di aspetti, di estendere il condono anche alle infrazioni commesse dal 1° gennaio 1949 fino al 31 dicembre 1952.

A proposito dell'iniziativa dell'onorevole Colitto si possono prospettare due tesi diametralmente contrastanti: se ci si propone di sanare definitivamente le anomale situazioni verificatesi successivamente al 31 dicembre 1948, nella fase che potremmo definire di riorganizzazione delle forze armate italiane dopo la fine del conflitto, evidentemente la proposta Colitto si manifesta inadeguata giacché essa — così come formulata — si riferisce a gruppi del tutto particolari di persone e per periodi limitati. Secondo una indagine esperita, nel periodo considerato dalla proposta Colitto furono commesse le seguenti violazioni alle norme sul matrimonio da parte di appartenenti alle Forze armate:

negli anni 1949-50: 2 ufficiali; 2 sottufficiali e un centinaio di militari di truppa tutti dell'Arma dei carabinieri, un sottufficiale dell'Arma aeronautica;

negli anni dal 1951 al 1952: 8 ufficiali, 11 sottufficiali e 102 militari di truppa, quasi tutti appartenenti all'Arma dei carabinieri; 2 ufficiali e un sottufficiale della Marina militare.

Di questi, nessuno, al momento in cui commisero l'infrazione, era in situazione di

incertezza per cause di epurazione o discriminazione.

Se quanto si riferisce è esatto, verrebbe a mancare alla proposta Colitto il fondamento che egli adduce nella sua relazione e cioè l'esistenza di situazioni particolari per coloro che sottoposti a giudizio di discriminazione, ebbero a definire la situazione dopo il 31 dicembre 1948 non più in tempo cioè per beneficiare del precedente condono.

Ma se, invece — e qui vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo — ci si propone di sanare le nuove situazioni verificatesi, allora il progetto Colitto, come mi sono permesso di rilevare, difetta di quei criteri di generalità che una proposta del genere dovrebbe avere; mentre il provvedimento, opportunamente emendato ed integrato, potrebbe benissimo determinare un'auspicata sanatoria generale. Qui si tratta di formulare un giudizio di opportunità.

Vorrei, poi, rilevare che intorno alla sopravvivenza di questo istituto del *consenso regio* non sono pochi gli studiosi i quali nutrono delle perplessità in quanto si tratta di una norma sorta in altri periodi storici e conservata nella nostra legislazione, e che risente quindi di ordinamenti giuridici non più compatibili con l'organizzazione democratica. In secondo luogo si tratta di una norma la quale, indirettamente ma visibilmente, incide su quella che è la pienezza delle libertà del cittadino in una sfera particolarmente delicata che è quella attinente agli affetti familiari ed alla costituzione di una famiglia.

Quindi se questi concetti sono condivisi dalla Commissione, evidentemente l'esame sulla opportunità di sanare tutti i casi si impone per dare serenità alle famiglie le quali vivono in situazioni dolorose, non solo economicamente ma anche moralmente, per essere incorse, talvolta involontariamente e in buona fede, in infrazioni di questo genere; ed eventualmente la proposta Colitto potrebbe essere integrata per risolvere tutti i casi.

Se posso esprimere una mia opinione personale a questo proposito, sono per la tesi di una estensione della sanatoria a tutti i casi verificatisi dopo l'epoca prevista dalla proposta Colitto, cioè anche dopo il dicembre 1952, anche perché il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1947, il quale prevede la concessione del condono, è subordinato a tali condizioni e garanzie che non comporta certo alcuna ripercussione in quella che è l'attuale organizzazione delle Forze armate, in modo che dalla estensione ne deriverebbe

soltanto un positivo effetto di ordine morale e non già conseguenze di natura organizzativa.

In questo senso avrei elaborato un articolo sostitutivo così formulato all'incirca:

« Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere agli appartenenti alle Forze armate dello Stato per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, stabilite con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1514, e con legge 22 marzo 1951, n. 337, si applica, con le modalità e alle condizioni previste dal citato decreto del 1947, anche alle infrazioni commesse dal 31 dicembre 1948 alla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di concessione del condono deve essere presentata alle autorità competenti di ciascuna amministrazione entro il termine di giorni 90 ».

Rilevo che la mia proposta estensiva è nuova rispetto a quella dell'onorevole Colitto anche perché mentre la sua è giustificata dagli eventi di un periodo eccezionale e tormentatissimo, da parte mia riferisco il provvedimento a tutta la fase — chiamiamola così — di organizzazione delle nostre Forze armate.

Ho anche apportato qualche modifica dal punto di vista formale — e l'onorevole Colitto, da quel sottile giurista che è, non se ne dolga — al testo. Invece di usare la dizione « militari » ho preferito riferirmi agli « appartenenti alle Forze armate » in modo che ne possano beneficiare anche gli appartenenti alle forze di polizia e di altri corpi armati dello Stato. Infine ho anche stabilito che la competenza a concedere il condono, sulla base della domanda avanzata dagli interessati, spetta alle amministrazioni competenti; al Ministero dell'interno nel caso di appartenenti alle forze di polizia; al Ministero dell'agricoltura per gli appartenenti al Corpo forestale, in modo da apportare una semplificazione nella procedura e dare nello stesso tempo più ampie possibilità di valutazione dei casi in esame.

Per trarre una conclusione, suppongo ed immagino che la mia proposta troverà dei consensi ma anche delle resistenze di cui mi rendo perfettamente conto, e non mi illudo — né chiedo — che il testo da me illustrato venga posto in discussione, e tanto meno in votazione oggi. Poiché la impostazione è nuova, e soprattutto la giustificazione, il fondamento della legge sono mutati, desidererei che il Ministero della difesa prendesse gli eventuali

contatti con gli altri dicasteri e si formulasse un testo che potesse sanare tutti i casi veramente dolorosi che ancora angustiano molte famiglie italiane.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

COLITTO. Desidero ringraziare sentitamente l'amico onorevole Corona per la lucida ed esauriente relazione da lui fatta e che veramente mi conforta, anche perché egli ha posto questa mia proposta di legge su nuove basi, più ampie di quelle originarie.

Aderisco, senz'altro, alla nuova formulazione nel testo che egli propone; sia perché essa è più precisa dal punto di vista tecnico-giuridico, sia perché estende il periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse; questo per sanare veramente tutte le situazioni irregolari e ridare a molte famiglie quella serenità che non hanno più da parecchio tempo.

Aderisco, pertanto, a questa nuova formulazione e sarò grato alla Commissione se vorrà dedicarvi tutta la sua più favorevole attenzione.

GUADALUPI. Il mio gruppo è favorevole alla proposta di legge, ponendo però in evidenza una preoccupazione. Non vorremmo che lo spirito di liberalità e di larga comprensione sociale e la definizione tecnico-giuridica migliorata dall'onorevole Corona dessero origine — da parte del Governo che dovrà coordinare l'iniziativa d'intesa con i Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno — ad una dilazione tale dei termini di esame e discussione da rendere infruttuoso — analogamente a quanto è già accaduto nella passata legislatura — questo sforzo che la Commissione, mi pare, abbia deciso di compiere, definendo una questione da molto tempo controversa.

Quindi sarei d'accordo con la proposta avanzata dal collega onorevole Corona di concerto con l'onorevole Colitto, ponendo in evidenza questa esigenza. Potremmo fissare un termine entro il quale il Governo dovrebbe farci conoscere il suo parere. Questa mia preoccupazione si evince dalla lettura dell'ultima parte della proposta dell'onorevole Colitto che parla di una proposta presentata nella precedente legislatura e che non fu esaminata in Assemblea.

Mi dichiaro, però, d'accordo con la proposta di legge e formulo questa unica riserva sulla necessità di condizionamento del tempo.

ROMEO. Mi dichiaro d'accordo con la proposta dell'onorevole Relatore.

DE CARO. Anch'io sono d'accordo con la proposta del Relatore.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Debbo rilevare che la proposta dell'onorevole Relatore poggia su basi diverse da quelle tenute presenti dall'onorevole Colitto. L'onorevole Colitto giustifica l'estensione del condono dal 31 dicembre 1948 al 31 dicembre 1952, assumendo che in seguito ai giudizi di epurazione molti ufficiali si sono trovati nelle condizioni di non poter beneficiare di questo atto di clemenza; e lo stesso onorevole Corona ha voluto far rilevare che i casi in cui il negato consenso matrimoniale ha dato luogo ai provvedimenti disciplinari previsti dalla legge sono ben pochi, in modo che non rivestono alcun carattere di importanza.

Quando, invece, con il nuovo testo presentato dall'onorevole Corona si mira ad estendere il condono dal 31 dicembre 1948 all'entrata in vigore della nuova legge da emanarsi, evidentemente si viene a creare una situazione particolare, per cui il Governo, pur facendo le dovute riserve e non opponendosi, in linea di massima, all'esame generale della questione, fa rilevare che tale proposta, così come è formulata, verrebbe a creare una separazione fra coloro che possono beneficiare dei vantaggi del condono fino all'entrata in vigore della presente legge da emanare e quelli i quali non essendo ammessi al beneficio, sarebbero sottoposti alle sanzioni di cui all'articolo 135.

Pertanto è questo il profilo che bisogna approfondire nella sua complessità prima di procedere in una materia così delicata che investe anche la dignità e il prestigio degli ufficiali e che non può essere disgiunta da altri problemi che queste caratteristiche nelle Forze armate contribuiscano a mantenere.

Posso senz'altro prendere in considerazione il voto dell'onorevole Relatore e degli altri componenti la Commissione perché la questione venga attentamente studiata d'intesa con gli altri dicasteri interessati. Nello stesso tempo posso assicurare l'onorevole Guadalupi che il Governo farà in modo che la proposta venga esaminata al più presto possibile.

PRESIDENTE. A questo punto credo che la Commissione sia d'accordo su un rinvio della discussione, per ulteriore esame, della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cerreti Alfonso ed altri: Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti (1411) e del deputato Romano Bruno: Riapertura dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti (2095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 1411 (Cerreti ed altri) e 2095 (Romano Bruno) relative rispettivamente alla proroga ed alla riapertura dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti, delle quali la Commissione, all'unanimità, chiese il trasferimento in sede legislativa.

I colleghi ricordano che, in sede referente, il Relatore, onorevole Durand de la Penne, ha già svolto, la sua relazione ed abbiamo aperto e chiuso la discussione generale. Poiché il relatore conferma quanto ha già esposto in sede referente e nessuno dei colleghi chiede di parlare, formalmente dichiaro chiusa la discussione generale. Possiamo procedere alla scelta del testo base per la discussione.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Onorevole Presidente. Si tratta di due proposte di legge analoghe; però ritengo che sia più opportuno adottare per la discussione la proposta di legge Cerreti (1411) in quanto propone la proroga dei termini anziché la riapertura di essi.

Esiste un notevole numero di persone che hanno presentato la domanda, per ottenere i benefici, oltre i termini stabiliti: alcune per incuria, altre per ignoranza dei termini, altre per impossibilità; mentre altre ancora debbono presentarla. Le domande presentate fuori termine sono giacenti presso gli uffici, e la eventuale proroga dei termini di cui alla legge 1411 porterebbe a prenderle in considerazione senza che gli interessati debbano ripresentare la domanda stessa (evitando quindi altre dimenticanze, altra ignoranza dei termini ed altri casi di impossibilità), mentre la riapertura dei termini, di cui alla proposta Romano, costringerebbe tutti gli interessati a ripresentare la domanda, con le conseguenze negative cui ho accennato.

Inoltre nella proposta Romano si prevede che chiunque creda di aver diritto al riconoscimento della qualifica di combattente, partigiano e qualifiche assimilate può inoltrare istanza motivata a questo fine al Ministero

della difesa nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge. Questa istanza, sempre secondo la proposta di legge Romano verrebbe esaminata dalla Commissione centrale unica di cui all'articolo 1 la quale — bisogna ricordare — è stata investita dall'esame dei ricorsi.

Al riguardo debbo osservare che per quanto concerne il riconoscimento in prima istanza della qualifica di combattente nessun termine è stato mai stabilito; quindi è inutile stabilire una « riapertura » quando non v'è stata alcuna « chiusura ».

Per quanto riguarda la riapertura dei termini per il riconoscimento della qualifica di partigiano.— termini scaduti il 17 luglio 1947 — (fine cui tende anche la proposta Boldrini n. 484) ritengo che la questione debba essere esaminata in sede di discussione — appunto — della proposta del collega Boldrini.

Ritengo in conclusione che sia più opportuno prendere in considerazione la proposta di legge n. 1411 sulla quale esprimo, come Relatore, parere favorevole.

ROMEO. Mi dichiaro favorevole alla proposta del Relatore: vorrei presentare però un emendamento tendente a prorogare fino ad un anno, invece dei 180 giorni previsti dalla proposta Cerreti, i termini stabiliti dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952.

GUADALUPI. A me pare che se invece di prendere o l'una o l'altra delle due proposte, fosse possibile unificarle, in un testo anche più rigoroso e completo nella sostanza, il provvedimento definitivo ne uscirebbe migliorato. Altrimenti, nel caso di discussione della proposta Cerreti, a giudizio del mio gruppo sarebbe necessario un emendamento relativo alla composizione della Commissione centrale unica, della quale si auspica facciano parte due componenti rappresentanti rispettivamente dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra. Questa norma, inserita nella proposta di legge Romano, è innovativa rispetto alla proposta Cerreti e a me pare giustificata da due ragioni: una di ordine morale come riconoscimento delle Associazioni stesse; e l'altra di ordine più pratico, nel senso che l'integrazione della Commissione con l'inserimento di questi due rappresentanti solleciterà maggiormente i rispettivi enti a farsi promotori di una più larga azione informativa affinché nessuno degli aventi diritto possa ignorare i nuovi termini per beneficiare del provvedimento.

Ma v'è una seconda osservazione, e questa, soltanto formale: non si può parlare di

proroga quando il termine è stato chiuso da molto tempo. A mio giudizio sarebbe meglio parlare di riapertura dei termini. Si ha proroga quando il termine è ancora in corso di attuazione. E sono d'accordo anche che bastano 180 giorni perché la questione essenziale non è il tempo, ma la necessità di informare tempestivamente tutti gli aventi diritto; e a tal fine conta notevolmente l'iniziativa delle due associazioni citate, enti morali costituiti con finalità precipue di assistenza morale dei combattenti.

Perciò sono favorevole alla unificazione delle due proposte, lasciando inalterato il termine di 180 giorni; alla adozione della « riapertura dei termini » anziché alla « proroga » di essi ed, infine, alla integrazione della proposta di legge 1411 con l'ultimo paragrafo dell'articolo 1 della proposta di legge dell'onorevole Romano.

CAIATI. Sono contrario all'inserimento dei due nuovi rappresentanti nelle commissioni ed alla fusione delle due proposte chieste dall'onorevole Guadalupi. Innanzitutto si tratta di determinare la validità dei titoli presentati per aver titolo al riconoscimento di combattente, e mi pare che i rappresentanti dell'associazione dei combattenti si interessano dei combattenti e non di quelli che aspirano ad essere qualificati tali. In un paese come il nostro dove abbiamo creato una vera inflazione in questo settore, avere delle preoccupazioni che sia negato il riconoscimento a persone che abbiano realmente questo diritto mi pare inutile.

LENOCI. Non comprendo la perplessità dell'onorevole Caiati perché questa Commissione venga integrata dai rappresentanti delle due associazioni le quali tutelano gli interessi degli ex combattenti sul piano nazionale ed hanno sede in tutti i comuni, con possibilità quindi di raggiungere anche coloro che non leggono la *Gazzetta Ufficiale*. Il fatto che il lavoro della Commissione sia in corso non ha importanza agli effetti della nomina di due nuovi membri i quali si renderanno conto del lavoro espletato senza pretendere certo di ricominciare da capo. Ma non è possibile negare il riconoscimento a queste due associazioni.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo far presente che in data 23 maggio corrente il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che, tenendo presenti le considerazioni esposte dall'una e dall'altra proposta oggi in esame, fissa una scadenza di 180 giorni e stabilisce che i ricorsi verranno esaminati da una com-

missione centrale unica per le tre forze armate nominata dal Ministero.

Perciò chiedo che questa discussione, interessantissima del resto, venga sospesa in attesa della presentazione del disegno di legge governativo e prego l'onorevole Presidente di voler comunicare al più presto il testo di eventuali ordini del giorno specialmente per quanto riguarda la integrazione della Commissione centrale, per dar modo al Governo, di esaminarli.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni e nessuno chiedendo la parola, può rimanere stabilito il rinvio della discussione su richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Boidi ed altri: Revisione dell'organico del Servizio di commissariato dell'Esercito (ruoli ufficiali di Sussistenza) (2177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Boidi ed altri, concernente la revisione dell'organico del Servizio di commissariato dell'Esercito (ruoli ufficiali di Sussistenza).

Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La revisione dell'organico del servizio di commissariato mira a dare, anche al servizio di sussistenza, un maggior generale e due colonnelli. L'aspirazione mi sembra giusta perché mentre si è largheggiato per altri Corpi e raggruppamenti, per il Commissariato non si è ancora provveduto a questo doveroso gesto di riconoscimento dell'importanza che rivestono i servizi di sussistenza in pace ed in guerra. Vi è, inoltre, una constatazione molto dolorosa da fare, ed è che, per effetto dell'attuale legge sull'avanzamento e gli organici ristretti, annualmente tre giovani capitani vengono messi in congedo per limiti di età. Questo fa sì che il reclutamento degli ufficiali sia difficile ed infatti l'organico dei subalterni — sottotenenti e tenenti — è carente di 29 unità, il che dimostra, in sostanza, che non si può attingere all'Accademia perché nessuno vi accede, respinto dallo spettro del collocamento in congedo per limiti di età al grado di capitano.

Queste considerazioni, che sono, soprattutto di ordine morale, mi pare militino a

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1960

favore della proposta di legge Boidi. La V Commissione permanente, investita del parere alla nostra Commissione ha espresso parere favorevole in quanto la maggiore spesa che il corpo dovrebbe affrontare per un maggior generale e due colonnelli verrebbe compensata dalla diminuzione, apportata all'organico, di 3 capitani e 4 tenenti, che comporta una spesa in meno di lire 5.187.000 contro una spesa in più per gli alti ufficiali di 5.010.000.

Considerato che il Governo è favorevole, come sentiremo dall'onorevole Sottosegretario, alla proposta perché si apre per i subalterni la possibilità di una carriera che ora è purtroppo preclusa; e che sono favorevoli anche tutti gli appartenenti al Corpo di Commissariato, come Relatore invito la Commissione ad approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

LENOCI. Il mio gruppo è favorevole alla proposta Boidi perché si tratta di realizzare un atto di giustizia verso il Corpo della Sussistenza, tenendo presente che un provvedimento del genere è stato adottato per Corpi che hanno anche soltanto un centinaio di ufficiali, mentre il Corpo di Commissariato, durante la guerra, ha inquadrato sino a 20 mila uomini. Sono favorevole anche perché l'approvazione del provvedimento non comporta nessun aggravio finanziario.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo concorda con la proposta con la quale si mira alla sistemazione dell'organico della Sussistenza, dandole un comandante generale e due colonnelli, analogamente a quanto è stato fatto per altri corpi e servizi. Per contro l'organico dei Capitani verrebbe ridotto da 92 ad 89 e quello dei subalterni da 97 a 93. Non vi sono pertanto difficoltà da parte del Governo perché la proposta di legge venga approvata così com'è stata redatta.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di Commissariato dell'Esercito — ruolo ufficiali di Sussi-

stenza — è aumentato di una unità per il grado di maggior generale e di due unità per il grado di colonnello ed è diminuito di tre unità nel grado di capitano e quattro nel grado di tenente.

Il limite di età per il maggior generale è stabilito ad anni 63.

(È approvato).

ART. 2.

All'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il penultimo alinea è sostituito dal seguente:

« Nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) del Servizio di commissariato (ufficiali di Sussistenza), del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale ».

(È approvato).

ART. 3.

L'ultimo alinea dell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è abrogato.

(È approvato).

ART. 4.

Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

Nella colonna 1, prima del grado di colonnello, è inserito il grado di maggior generale.

Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, è aggiunta la cifra « 1 ».

In corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 3 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 » ogni quattro anni (g);

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

In corrispondenza del grado di tenente colonnello:

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) », è sostituita dalla locuzione « 1 ogni due anni (g) ».

In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra « 92 » è sostituita dalla cifra « 89 ».

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1960

In corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra « 97 » è sostituita dalla cifra « 93 ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a colonnello a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i tenenti colonnelli già valutati, i due quinti dei tenenti colonnelli non ancora valutati.

La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2177 esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente provvedimento legislativo:

« Revisione dell'organico del Servizio di commissariato dell'Esercito (ruolo Ufficiali di Sussistenza » (2177):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Angelucci, Barontini, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Cossiga, Corona Giacomo, Dante, De Caro, Durand de la Penne, Fornale, Galli, Ghislandi, Gioia, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Nucci, Pacciardi, Pertini, Pucci Anselmo, Romeo, Romualdi, Veronesi, Villa Ruggero.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI